

Udine, 11 settembre 2018

## **Contratto Collettivo Regionale FVG del settore Alimentare-Panificazione, modulistica per la Commissione Paritetica Regionale**

Il 31 maggio 2018 le parti sociali datoriali e le organizzazioni sindacali di categoria della Regione FVG hanno sottoscritto l'accordo sindacale di **istituzione della Commissione Paritetica Regionale di categoria** e il relativo Regolamento come previsto dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dei settori Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia, firmato il 1° gennaio 2018, che dovrà essere informata dalle imprese per la fruizione di alcune specifiche disposizioni previste dal contratto, di seguito indicate:

### **1) DURATA MEDIA SETTIMANALE – ESTENSIONE DI ULTERIORI 6 MESI**

*(articolo 5 del CCRL)*

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda che intende estendere oltre i 6 mesi, fino ad un massimo 12 mesi, il periodo di durata media settimanale della prestazione lavorativa comprese le ore di straordinario.

Il suddetto periodo può essere esteso a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro che comportino un'intensificazione del lavoro, nelle ipotesi previste dal CCRL, da indicare nella comunicazione.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo "**Allegato 2 - Informativa per estensione periodo di calcolo della durata media settimanale**".

### **2) ADOZIONE DI DIVERSO REGIME DI FLESSIBILITÀ**

*(articolo 5 del CCRL)*

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda del regime di flessibilità adottato, se diverso da quello previsto nel CCNL, nel rispetto del limite massimo di 112 ore annue. Dovrà anche essere indicato il periodo di accumulo delle ore di flessibilità e il termine entro il quale il lavoratore deve fruirle, non oltre il termine di 6 mesi dall'accumulo, come previsto dal CCRL.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo "**Allegato 3 - Informativa per adozione di diverso regime di flessibilità**".

### **3) ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA ORE COLLETTIVA**

*(articolo 5 del CCRL)*

La Commissione Paritetica Regionale deve ratificare gli accordi di "banca ore collettiva" stipulati in caso di congiuntura negativa tra aziende e lavoratori, composta da una parte delle ore di permesso

retribuito relativa alle festività sopresse; una parte delle ore di permesso retribuito dell'anno previste dal CCNL; le ore di straordinario effettuate, comprensive della traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni. Il monte ore così costituito nel corso dell'anno potrà essere utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata alla ratifica dell'accordo collettivo da parte della Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo "**Allegato 4 - Accordo con i dipendenti per la costituzione di una banca ore collettiva**".

#### **4) CONTRATTO A TERMINE AGGIUNTIVO**

*(articolo 6, comma 7 del CCRL)*

La Commissione Paritetica Regionale deve essere preventivamente informata dall'azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che intende stipulare un ulteriore contratto a termine aggiuntivo rispetto ai limiti previsti dal CCNL.

La possibilità di adottare tale regime d'orario è subordinata all'invio di specifica comunicazione preventiva alla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, utilizzando il modulo "**Allegato 5 - Stipula contratto a termine aggiuntivo**".

#### **5) RICHIESTA DI PARERE PER STIPULA DI ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE**

*(articolo 6, comma 8 del CCRL)*

La Commissione Paritetica Regionale deve valutare la richiesta, debitamente motivata, dell'azienda, associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il CCRL, che intende incrementare ulteriormente i contratti a termine rispetto ai limiti previsti dal CCRL.

La possibilità per l'impresa di avvalersi di tale possibilità è subordinata al parere positivo espresso dalla Commissione Paritetica Regionale territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta, utilizzando il modulo "**Allegato 6 Richiesta di parere per stipula di ulteriori contratti a termine**".

#### **CONDIZIONI GENERALI PER L'AVVIO DELLE SINGOLE RICHIESTE**

- ❖ le imprese devono inviare lo specifico modulo di richiesta debitamente compilato **all'indirizzo email del Bacino territoriale del territorio dove ha sede legale l'azienda**
- ❖ entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, la Commissione territoriale di Bacino ne prenderà visione e, previa informazione/consultazione dei componenti, darà seguito alla stessa
- ❖ possono adire la Commissione e le sue articolazioni territoriali solamente **le imprese in regola con i versamenti al Fondo regionale di categoria ed alla bilateralità** nei due anni precedenti e che **rispettino integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** di riferimento e quello **regionale**.

*(Fonti: Accordo sindacale di istituzione della Commissione Paritetica Regionale del settore Alimentare e della Panificazione)*